

**COMUNE DI GENOVA**  
**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE**  
**DEGLI ANIMALI IN CITTA'**

~ **INDICE** ~

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto del Regolamento	- Pag. 4
Art. 2	Linee di programmazione per la salvaguardia dei rapporti uomo/animali	- Pag. 4
Art. 3	Piano Faunistico Urbano	- Pag. 5
Art. 4	Divieti generali	- Pag. 6
Art. 5	Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali.	- Pag. 7
Art. 6	Attività dei Consigli di Circoscrizione.	- Pag. 7

**TITOLO II**  
**FAUNA DOMESTICA**

Art. 7	Detenzione nelle abitazioni di animali domestici	- Pag. 9
Art. 8	Detenzione di animali da cortile	- Pag. 9
Art. 9	Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio	- Pag. 9
Art. 10	Buona tenuta	- Pag. 10
Art. 11	Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione	- Pag. 10
Art. 12	Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico	- Pag. 11
Art. 13	Istituzione dei Tutor Zoofili	- Pag. 11
Art. 14	Museruola per cani	- Pag. 11
Art. 15	Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici	- Pag. 11
Art. 16	Omessa custodia di cani ed altri animali	- Pag. 12
Art. 17	Conduzione dei cani da caccia , da pastore e delle forze armate	- Pag. 12
Art. 18	Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati	- Pag. 12
Art. 19	Detenzione di cani da guardia	- Pag. 12
Art. 20	Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata	- Pag. 12
Art. 21	Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli	- Pag. 13
Art. 22	Detenzione e conduzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali	- Pag. 13
Art. 23	Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico	- Pag. 13
Art. 24	Concentramento di animali	- Pag. 13
Art. 25	Cattura cani in luoghi pubblici	- Pag. 14

**TITOLO III**  
**INTERVENTI DI TUTELA, AREE DI PROTEZIONE, PUBBLICHE STRUTTURE RICETTIVE PREPOSTE AL**  
**RICOVERO DEGLI ANIMALI**

Art. 26	Aree di protezione su suolo pubblico per animali urbani randagi	- Pag. 16
Art. 27	Protezione dei gatti	- Pag. 16
Art. 28	Affido degli animali d'affezione	- Pag. 17
Art. 29	Funzione e gestione della struttura ricettiva e di rifugio	- Pag. 17
Art. 30	Servizio di emergenza veterinaria	- Pag. 18
Art. 31	Informativa alla cittadinanza	- Pag. 18
Art. 32	Centri di ricovero e cura per animali randagi	- Pag. 18

**TITOLO IV**  
**STRUTTURE PRIVATE**

Art. 33	Strutture private di ricovero e cura.	- Pag. 20
Art. 34	Toelettature per animali	- Pag. 20
Art. 35	Vendita animali vivi	- Pag. 20
Art. 36	Vendita e/o allevamento animali esotici	- Pag. 21
Art. 37	Mostre , fiere, esposizioni , circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino	- Pag. 21

## **TITOLO V**

### **FAUNA SELVATICA**

Art. 38	Detenzione di fauna selvatica	- Pag. 23
Art. 39	Rinvenimento di fauna selvatica	- Pag. 23
<b>CAPO II - DELLA FAUNA ESOTICA</b>		
Art. 40	Detenzione di fauna esotica	- Pag. 23
Art. 41	Delle tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys	- Pag. 24
Art. 42	Delle specie alloctone libere	- Pag. 24
Art. 43	Della tutela della biodiversità in ambito cittadino	- Pag. 24
<b>CAPO III - DELLA FAUNA INFESTANTE</b>		
Art. 44	Della popolazione di Columba livia var. domestica	- Pag. 25
Art. 45	Delle popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri infestanti	- Pag. 25

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

Art. 46	Attività con animali	- Pag. 27
Art. 47	Ulteriori prescrizioni e divieti	- Pag. 27
Art. 48	Sanzioni	- Pag. 28
Art. 49	Norme finali	- Pag. 28

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

A tal fine la Civica Amministrazione:

- promuove l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;

- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale o in stazionamento nel territorio comunale, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.

**Art. 2**  
**Linee di programmazione per la salvaguardia dei rapporti uomo/animali.**

La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi sanitari, attraverso la stipula di convenzioni con personale specializzato.

**Art. 3**  
**Piano Faunistico Urbano.**

La Civica Amministrazione persegue gli obiettivi di miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita; tutela e valorizza le biodiversità presenti in ambito cittadino mediante una serie di interventi organici e programmati secondo le indicazioni definite dal Piano Faunistico Urbano e volti alla pianificazione del controllo costante e dinamico delle situazioni interrelate alle biocenosi del territorio e comunque alla presenza di animali, anche domestici, stanziati nella città. Il Piano Faunistico Urbano, volto alla realizzazione sul territorio di ambienti eco sostenibili deve in particolare contenere:

A) Indagini di campo :

- individuazione dei singoli biotopi;
- cartografia delle diverse popolazioni animali;
- individuazione cartografica delle specie di maggior importanza e/o emergenti;
- correlazione fra i diversi sovrappollamenti di popolazioni animali;

B) Indagini epidemiologiche per aree omogenee:

- individuazione dei rischi sanitari;
- individuazione delle emergenze biologiche;

C) monitoraggi di fauna bioindicatrice:

- monitoraggio su animali bioindicatori, soprattutto quelli emergenti;

D) interventi urbanistici:

- miglioramento delle situazioni esistenti relative al territorio urbano;
- creazione di nuove situazioni urbane diverse da quelli esistenti;
- realizzazione di oasi e spazi per animali non target;
- riequilibrio dell'habitat attraverso la realizzazione di siti artificiali in sostituzione di quelli eventualmente danneggiati da particolari interventi progettuali;

E) Interventi sanitari:

- monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni non target;
- controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni di contenimento incruento;

F) Interventi sociali, culturali e di formazione:

- formazione, informazione ed educazione.

**Art. 4**  
**Divieti generali**

E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di abbandonare cani , gatti e qualsiasi altro animale;
- 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali , sottoporli ad eccessivi sforzi fatiche,a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le loro caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie ;
- 3) di addestrare cani od altri animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi. Sono tassativamente vietate le lotte tra animali sotto qualsiasi forma;
- 4) di separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni;
- 5) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria o per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 6) di detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie;
- 7) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, le mostre, ecc... la cui vincita sia costituita da animali e comunque di regalare animali a qualsiasi titolo.
- 8) di trasportare animali in condizioni o mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni , consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione.
- 9) di catturare,uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.

**Art. 5**  
**Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali.**

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, zoofile amatoriali, con le Associazioni Ambientaliste, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
  - promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:
- a) al benessere degli animali sinantropici domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale;
  - b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

In particolare la Civica Amministrazione:

- garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate;
- effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo;
- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;
- promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuove studi e ricerche sulla vita animale;
- predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;
- promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni Pest, compresi gli artropodi anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca;

A supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituita, la Commissione Comunale Gestione Fauna Urbana costituita da almeno da 7 componenti appartenenti ad Enti e/o istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città, ovvero :

- 1 rappresentante del Corpo Polizia Municipale - Reparto Ambiente e Territorio;
- 1 rappresentante del Corpo Polizia Municipale - Settore Territorio;
- 1 rappresentante della A.USL 3 Genovese U.O. Sanità Animale;
- 1 rappresentante della A.USL 3 Genovese U.O. Igiene degli Allevamenti;
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici -Veterinari di Genova;
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Biologi di Genova;
- 1 rappresentante dell'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana A.M.I.U nella figura del Direttore dei Servizi;
- 1 rappresentante del Comitato Bioetico per il Benessere Animale, costituito nell'ambito dell'Istituto Italiano di Bioetica;
- un rappresentante (o suo delegato), per ognuna delle Associazioni Ambientaliste e di protezione Animale operanti sul territorio nazionale e un rappresentante (o suo delegato) delle Associazioni di volontariato Animaliste operanti a livello locale e/o regionale.

**Art. 6**  
**Attività dei Consigli di Circoscrizione.**

I Consigli di Circoscrizione collaborano con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali. Collaborano con l'Ufficio comunale preposto alla gestione della fauna all'individuazione di zone protette per le colonie feline, oasi per cani ed altri animali, promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti agli animali inselvaticiti urbano. In caso di effettuazione di opere pubbliche e private dove insistono colonie di animali acquisiscono il parere dell'Ufficio di cui sopra sulle tipologie di interventi che verranno effettuati sul territorio al fine di salvaguardare il benessere di dette colonie. Presso ogni Consiglio di Circoscrizione è istituita una Commissione permanente con compiti consultivi in occasione di iniziative ed attività rivolte al rapporto degli animali con il territorio.

**TITOLO II**  
**FAUNA DOMESTICA**



# CAPO I - DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

## Art. 7

### **Detenzione nelle abitazioni di animali domestici.**

Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere etologico dell'animale.

Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche di detenzione adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

I detentori devono comunque assicurare che gli animali non provochino inconvenienti igienico – sanitari e non rechino molestia al vicinato.

## Art. 8

### **Detenzione di animali da cortile.**

Può essere consentita, con l'assenso del proprietario del terreno o dell'appartamento ove trattasi di inquilino, la tenuta di piccoli animali da cortile nei giardini e simili, e, sui terrazzi, di colombi viaggiatori, previa autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto, su istruttoria della A.USL - Servizio Veterinario che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche.

In caso di detenzione di colombi viaggiatori dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

## Art. 9

### **Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio.**

Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti dei cani allevati e/o venduti, semestralmente, al Civico Ufficio preposto alla gestione della fauna, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano.

Gli allevatori amatoriali di cani dovranno cedere gli animali rilasciando all'interessato certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservata per almeno due anni presso l'allevatore amatoriale per gli eventuali controlli espletati dagli Organi di vigilanza.

Gli allevatori, anche quelli amatoriali, dovranno impedire la proliferazione nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate.

**Art. 10**  
**Buona tenuta.**

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale.

Il privato cittadino, possessore dell'animale e le Associazioni Animaliste che abbiano in affido gli animali devono inoltre impegnarsi a:

1. Impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata;
2. Informarsi, anche tramite l'Ufficio Comunale competente, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite, anche richiedendo interventi di supporto nel caso in cui esistano particolari situazioni reddituali;
3. Sterilizzare i felini che lascino vagare sul territorio;
4. I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
5. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni al Civico Canile, nel rispetto di quanto previsto dall'art.29 comma 3 del presente Regolamento.

**Art. 11**  
**Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione.**

I cani vaganti regolarmente tatuati, ovvero non tatuati ma dei quali sia possibile identificare il proprietario o possessore, sono catturati a cura del Servizio Veterinario dell'A.USL e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di mantenimento e cura alla Civica Amministrazione.

I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico.

Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura comunale preposta che ne darà apposita comunicazione mediante l'affissione del ritrovamento per tre domeniche consecutive. Decorsi 20 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato .

Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

La Civica Amministrazione favorisce, attraverso l'Ufficio a ciò preposto, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento.

**Art. 12**  
**Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico.**

Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e per i cani d'indole mordace anche muniti di idonea museruola.

Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

Nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e nelle spiagge i cani dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e per i cani d'indole mordace anche muniti di museruola.

Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private può essere consentito dal gestore a ciò autorizzato dalla Capitaneria del Porto.

E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.

La sgambettatura dei cani è consentita negli appositi spazi realizzati dalla Civica Amministrazione con uniforme distribuzione nel tessuto urbano.

Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica, dovranno essere dotati di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.

In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

**Art. 13**  
**Istituzione dei Tutor Zoofili.**

Al fine di controllare il rispetto delle norme che regolano la fruizione degli spazi di sgambatura dei cani e/o ogni altra zona pubblica definita dalla Civica Amministrazione oasi per animali liberi, oltreché promuovere un'azione di sensibilizzazione alla cittadinanza, la Civica Amministrazione, per tramite dell' Ufficio Comunale preposto, provvederà ad istituire la figura dei "Tutor zoofili", da nominare con apposito atto della Civica Amministrazione, con compiti soprattutto di informazione verso i proprietari dei cani, gli assistenti zoofili e i cittadini in genere, per promuovere una corretta convivenza fra uomo e animale.

**Art. 14**  
**Museruola per cani.**

La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

**Art. 15**  
**Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici.**

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa.

Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma dell'art. 22, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere muniti di museruola e i cani d'indole mordace condotti al guinzaglio o rinchiusi in appositi contenitori.

**Art. 16**  
**Omessa custodia di cani ed altri animali.**

E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere.

E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

**Art. 17**  
**Conduzione dei cani da caccia , da pastore e delle forze armate.**

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.

La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

**Art. 18**  
**Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati.**

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali adibiti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.

**Art. 19**  
**Detenzione di cani da guardia.**

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

**Art. 20**  
**Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata.**

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **Art. 21**

##### **Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli.**

Il conducente di autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.

Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

- a) l'areazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Devono comunque essere evitate sofferenze all'animale.

#### **Art. 22**

##### **Detenzione e conduzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali.**

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar ed alberghi, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.

#### **Art. 23**

##### **Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico.**

E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi quotidianamente.

E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.

E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere in modo da non lasciare depositi né lordare il suolo pubblico, nelle zone verdi e in altre zone espressamente indicate dalla Civica Amministrazione.

Le zone di cui al capoverso precedente saranno dotate di apposita cartellonistica nella quale saranno riportate anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

Ove realizzabile verranno predisposti appositi abbeveratoi e mangiatoie per gli animali urbani e adeguata segnaletica.

#### **Art. 24**

##### **Concentramento di animali.**

L'impianto di canili, gattili ed altri rifugi per animali è soggetto alle dovute autorizzazioni sanitarie rilasciate secondo le normative vigenti.

Le Associazioni di volontariato, di protezione animale e/o ambientaliste, le cooperative zoofile e altri Enti statutariamente preposti al benessere animale possono gestire in convenzione con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la costituzione di organismi associati, le strutture di ricovero ed altri eventuali servizi per il raggiungimento del benessere animale.

La gestione di canili ed impianti similari è disciplinata dalle norme contenute nel titolo IV del presente Regolamento.

**Art. 25**  
**Cattura cani in luoghi pubblici.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.USL:

- a) i cani vaganti sul territorio comunale;
- b) i cani inselvatichiti o randagi.

I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero.

Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.USL possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo.

Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.USL e alla Provincia ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 23/2000 .

## **TITOLO III**

# **INTERVENTI DI TUTELA, AREE DI PROTEZIONE, PUBBLICHE STRUTTURE RICETTIVE PREPOSTE AL RICOVERO DEGLI ANIMALI**

## **Art. 26**

### **Aree di protezione su suolo pubblico per animali urbani randagi.**

La Civica Amministrazione per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura;

A tal fine la Civica Amministrazione di concerto con le Associazioni Animaliste e con l'A.USL individua le aree e/o spazi di protezione idonei e ne affida la gestione alle Associazioni e/o ai cittadini zoofili che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi.

La Civica Amministrazione, con apposito atto deliberativo, approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.

I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali randagi debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali.

Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie.

Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

## **Art. 27**

### **Protezione dei gatti.**

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. E' fatto divieto di catturare gatti randagi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria o per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e ad individuare gli esemplari di appartenenza delle singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani e delle colonie feline.

E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.



**Art. 28**  
**Affido degli animali d'affezione.**

La Civica Amministrazione e i Consigli di Circoscrizione promuovono, anche sulla base di convenzione con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative Zoofile sia sociali che di produzione e lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati.

All'uopo sono attuate iniziative di informazione al fine di stimolare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna:

- la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che adottano un animale abbandonato offrendo distribuzione di cibo e/o di materiale sanitario, oltre eventuali interventi terapeutici, avvalendosi di collaborazioni con personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro;
- forme di collaborazione con personale specializzato per offrire opportuni interventi terapeutici e/o di assistenza sanitaria agli animali d'affezione detenuti e/o curati da persone appartenenti a fasce sociali disagiate;
- forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all'educazione sull'etologia animale, per l'attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i media ( televisione e/o radio locali ) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni;
- l'informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.

**Art. 29**  
**Funzione e gestione della struttura ricettiva e di rifugio.**

La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n° 320/1954, dalle altre normative nazionali e regionali, nonché dal presente regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli animali abbandonati e/o sequestrati nel territorio del Comune di Genova.

La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.USL per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.

I Medici - Veterinari della A.USL provvedono al controllo ed alla cura degli animali morsicatori e di tutti gli animali ricoverati in profilassi.

Terminata la profilassi , comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di zoonosi e/o antropozoonosi, gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio.

L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni elaborate di concerto con le Associazioni Animaliste di Volontariato.

**Art. 30**  
**Servizio di emergenza veterinaria.**

La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici convenzionati.

Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati e/o ammalati.

La Civica Amministrazione, può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.

**Art. 31**  
**Informativa alla cittadinanza.**

Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative alla rete di emergenza veterinaria e al suo funzionamento viene istituito, a cura dell'Ufficio comunale preposto, un numero verde che fornirà le indicazioni relative ai numeri telefonici e agli indirizzi dei vari poli di emergenza veterinaria accessibili, gli orari di apertura degli stessi nonché le eventuali indicazioni che si reputassero necessarie.

Viene inoltre istituito e gestito, a cura dell'Ufficio Comunale competente e con l'ausilio di volontari, un sito WEB che permetta ai cittadini di interagire con la C.A in relazione al rapporto uomo/animale ed alle problematiche ad esso connesse.

**Art. 32**  
**Centri di ricovero e cura per animali randagi.**

La Civica Amministrazione può individuare aree o locali di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.

Dette strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti, essere dotate di scarichi fognari e di adeguato approvvigionamento idrico. Eventuali locali chiusi debbono avere superfici lavabili e disinfettabili, un opportuno spazio e /o locale separato da utilizzare come zona di isolamento nel caso di malattie infettive, recinti o boxes adeguati alla fisiologia degli animali ospitati. Deve essere garantito un controllo sanitario da parte di un Medico - Veterinario.

Nel caso di centri destinati all'emergenza veterinaria per animali traumatizzati e feriti debbono essere previsti locali distinti per sala d'attesa, per attività clinica, per attività chirurgica, per i servizi igienici e per la degenza post-operatoria, dotata di spazi e/o recinti adeguati alla fisiologia dell'animale.

Nel caso di strutture adibite alla pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati e/o feriti il controllo veterinario dovrà essere almeno giornaliero e dovrà essere previsto un servizio di pronta reperibilità veterinaria.

**TITOLO IV**  
**STRUTTURE PRIVATE**

**Art. 33**  
**Strutture private di ricovero e cura.**

Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le autorizzazioni da essa previste, l'impianto di canili, gattili e similari è consentito a condizione che le strutture impiegate siano sufficientemente vaste e sistemate in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alle loro specie e morfologia ed in modo che non sia pregiudicata la salute degli stessi.

Dette strutture debbono essere dotate di personale sanitario idoneo a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

Ai ricoveri per animali di nuova costruzione sono applicati i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con propria Delibera n° 908 del 03.08.2001.

**Art. 34**  
**Toelettature per animali.**

Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le autorizzazioni da essa previste, l'esercizio di toelettatura è consentito a condizione che i locali utilizzati siano direttamente aerati e opportunamente riscaldati, separati da altre attività e idonei sotto il profilo igienico, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica con scarichi collegati alla rete fognaria e attrezzati con boxes per la sosta degli animali, posti in ambiente diverso da quello in cui sono installate le vasche di lavaggio.

Sono fatte salve le situazioni esistenti all'atto di entrata in vigore del presente regolamento.

Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di sosta all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.

**Art. 35**  
**Vendita animali vivi.**

- Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria e successive modificazioni, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia.
- I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti prima della vendita in attesa del ritiro effettuato dall'A.USL.
- Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o boxes separati, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.
- Le deiezioni dovranno essere subito asportate.
- Agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, boxes o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari risultati ammalati.
- L'esercizio del commercio in forma ambulante di animali vivi, ancorché provenienti da altre Regioni, in occasione di fiere e mercati, è soggetto ad autorizzazione igienico veterinaria, rilasciata dalla Civica Amministrazione su richiesta da farsi almeno 60 giorni prima, salva previsione di un maggior termine stabilito da disposizioni specifiche.
- Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A.USL ai sensi della vigente normativa regionale.
- Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 30 gg. Lo stesso dovrà essere compilato dai Medici Veterinari della A. USL o da Medici Veterinari liberi professionisti. I costi del certificato sono a carico del richiedente.

**Art. 36**  
**Vendita e/o allevamento animali esotici.**

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990.

La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

**Art. 37**  
**Mostre , fiere, esposizioni , circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.**

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' A.USL, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.

Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

**TITOLO V**  
**FAUNA SELVATICA**

## **CAPO I - DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Art. 38**

#### **Detenzione di fauna selvatica.**

La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale che occupa il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.

E' vietato a chiunque, fatto salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla legge nr.157 dell'11.2.1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale nr. 29 del 1.7.1994, che recano norme sulla protezione della fauna omeoterma e del prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludano i ritmi fisiologici della loro attività.

L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

### **Art. 39**

#### **Rinvenimento di fauna selvatica.**

Coloro che rinvergono esemplari di animali vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia, e/o al civico Ufficio preposto che, a seconda della tipologia di animali ritrovati, disporranno i provvedimenti del caso.

## **CAPO II - DEGLI FAUNA ESOTICA**

### **Art. 40**

#### **Detenzione di fauna esotica.**

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati A,B,C,D del vigente Regolamento CE in attuazione della normativa CITES, ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto ai sensi della L.R n° 25/90.

Gli animali di cui sopra, dovranno essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

**Art. 41**  
**Delle tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys.**

E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio comunale preposto ad esclusione delle specie ricomprese negli allegati del Regolamento CE per la cui detenzione valgono le norme del precedente articolo 40;

Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, oltreché rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e un danno economico rilevante per la Civica Amministrazione , è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

La Civica Amministrazione, in base alle comunicazioni di possesso ricevute dall'Ufficio comunale preposto attiverà un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano , al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

La Civica Amministrazione promuoverà anche campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe palustri , oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.

**Art. 42**  
**Delle specie alloctone libere.**

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione.

Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

**Art. 43**  
**Della tutela della biodiversità in ambito cittadino.**

L'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statuari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali selvatici presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali, con una figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.

Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere antiattraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata ove possibile.



## **CAPO III - DELLAFAUNA INFESTANTE**

### **Art. 44**

#### **Della popolazione di Columba livia var. domestica.**

Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali .

Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione provvederà ad attrezzare apposite oasi destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario

Le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.

Sarà favorita la collaborazione fra cittadini colombofili e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime, anche medicato con anticoncezionale, con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.

### **Art. 45**

#### **Delle popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri infestanti.**

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni infestanti in genere compresi gli artropodi.

Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni ,sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.

I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze;

Nel caso in cui vengano costruiti nuovi rifugi per animali e/o allevamenti gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di mt. 0,2 di larghezza e mt. 0,8 di profondità, riempita di ghiaia e/o pietrisco in modo da impedire l'insediamento di ratti e/o topi all'interno della struttura.

**TITOLO VI**  
**NORME FINALI**

**Art. 46**  
**Attività con animali.**

La Civica Amministrazione riconosce e promuove le attività atte ad incentivare sani rapporti di convivenza uomo/animale finalizzato a un reciproco benessere, promuovendo azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti.

A tal fine la Civica Amministrazione promuove politiche ed iniziative per l'affido di animali che altrimenti vivrebbero in stato di cattività presso pubbliche strutture, favorendo la creazione di oasi per animali all'interno delle strutture di cui al primo comma e supportando l'affidamento di animali con adeguate iniziative. A tale fine pianifica opportuni programmi di intervento a largo raggio sul territorio per individuare le figure professionali idonee e i Servizi e gli Uffici Pubblici coinvolti.

**Art. 47**  
**Ulteriori prescrizioni e divieti.**

1) E' consentito detenere animali alla catena, purchè la stessa consenta di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale;

2) A seconda dell'etologia dell'animale detenuto occorrerà prevedere siti adeguati di detenzione. Nel caso di animali la cui natura richieda l'allestimento di strutture esterne di ricovero, le stesse dovranno essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale. Il ricovero non deve essere umido né posto in luoghi soggetti ad allagamenti e/o correnti d'aria, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi alla salute dell'animale.

3) Fatti salvi i casi di trasporto, regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti:

- I contenitori, le gabbie, le strutture di ricovero devono essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali in esse detenute. Devono essere dotati di contenitori per l'acqua ed il cibo.

- Nel caso di crostacei, anuri, elicidi, etc., destinati all'alimentazione umana dovrà essere garantito che il trasporto e la detenzione avvengano in modo da rispettare il benessere animale.

- La Civica Amministrazione emanerà successivamente apposito allegato al presente Regolamento, in cui saranno prescritte le misure minime per gabbie, terrari, ricoveri differenziati a seconda della permanenza temporale dell'animale

- Gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ;

4) Nel caso di vendita animali nei negozi:

- deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita/area ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati, femmine gravide e/o femmine con cuccioli;

- è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi;

- nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne;

- durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;

- è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;

- è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari. La vetrina dovrà essere munita di tenda idonea a creare un'ombra artificiale;

- le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati. Le stesse devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;

- deve sempre essere garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.

5) E' vietata la vendita di pulcini od altri animali colorati artificialmente.

6) In qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Se del caso, IL Sindaco convalidando detto sequestro, potrà disporre l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile a spese del proprietario.

7) Nel caso di decesso di animali esotici di cui agli allegati A) B) C) D) del vigente Regolamento Comunitario la denuncia all'Ufficio comunale preposto dovrà essere corredata dal certificato di morte redatto dai Medici Veterinari della ASL a da Medici veterinari privati.

8) I cavalli che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.

I cavalli tenuti nel box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera di almeno tre ore.

I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati in condizioni climatiche sfavorevoli, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

#### **Art. 48 Sanzioni.**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti:

- la violazione delle disposizioni del presente Regolamento di cui agli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 44, 45 commi 4 e 5, 47, sono punite con la sanzione amministrativa da 17 Euro a 103 Euro;

- la violazione della disposizione di cui all'art.37 è punita con la sanzione amministrativa da 86 Euro a 516 Euro;

- la violazione della disposizione di cui all'art. 41 è punita con la sanzione amministrativa da 86 Euro a 516 Euro;

#### **Art. 49 Norme finali.**

Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.